

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2306**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGGI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

Revisione dei film e dei lavori teatrali

Seduta del 14 giugno 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge, il Governo assolve all'impegno, assunto davanti al Parlamento, di predisporre una nuova disciplina della revisione dei film e dei lavori teatrali.

Presupposto del provvedimento è che la conservazione dell'istituto della revisione — oltretutto opportuna al fine di evitare i gravi pericoli inerenti alla indiscriminata rappresentazione di spettacoli che come quelli teatrali e cinematografici agiscono in via immediata e particolarmente suggestiva sul pubblico — non sia affatto incompatibile con i principi che sono alla base del nuovo ordinamento costituzionale.

Attualmente, un'azione di prevenzione in materia di pubblici spettacoli è prevista negli ordinamenti di tutti gli Stati civili, ed è esercitata nella maggior parte di essi da organi dello Stato e da speciali commissioni nominate dall'Amministrazione centrale.

In Italia, l'istituto della censura ha origine di gran lunga anteriore all'instaurazione del regime fascista: alle norme che precedentemente disciplinavano gli spettacoli teatrali,

vennero aggiunte, nel 1913, con la legge n. 785 di quell'anno, analoghe disposizioni relative alla cinematografia. Successivamente, col regio decreto legge 9 ottobre 1919, n. 1953, il Ministero dell'interno fu autorizzato a rivedere anche i copioni dei film.

Con regio decreto 22 aprile 1920, n. 531, vennero elencate le ipotesi per il diniego del nulla osta per la proiezione dei film in pubblico; con successivo regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, furono aggiunte altre ipotesi.

Si ebbero poi ulteriori modifiche con il regio decreto 18 settembre 1924, n. 1682, le leggi 16 giugno 1927, n. 1121, 24 giugno 1929, n. 1103, con la legge 18 giugno 1931, n. 857, il regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1566, la legge 29 maggio 1939, n. 926, il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (titolo III) approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Nel 1945, dopo la cessazione delle ostilità, con decreto luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, venne attuato un primo riordinamento di tutte le norme concernenti la cinematografia, e furono abrogate quelle che

apparivano in contrasto con lo spirito dei nuovi tempi, mantenendosi però in vigore, con l'articolo 11, le disposizioni della legge di pubblica sicurezza e del regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, concernenti la censura cinematografica.

A sua volta la legge 16 maggio 1947, n. 379, votata dall'Assemblea Costituente, nel porre un nuovo ordinamento delle attività cinematografiche, confermò le norme del regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, ed egualmente la legge 29 dicembre 1949, n. 958, dichiarò all'articolo 28 che « nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film. »

Quest'ultima disposizione, posteriore alla entrata in vigore della Carta costituzionale, sta a dimostrare come il legislatore abbia ritenuto compatibile con il nuovo ordinamento l'istituto della revisione preventiva dei lavori teatrali e cinematografici.

Ed invero l'articolo 21 della Costituzione nel proclamare la libertà di manifestazione del pensiero, stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, lasciando con ciò intendere che non è impedito al legislatore ordinario di disporre tali mezzi di vigilanza in ordine ad altre manifestazioni diverse dalla stampa — particolarmente nel campo dello spettacolo — per fondamentali esigenze di pubblico interesse.

Ciò premesso, le principali finalità cui è preordinato l'attuale provvedimento, sono le seguenti: circoscrivere rigorosamente, entro i limiti compatibili con i principi enunciati dalla Costituzione, le ipotesi nelle quali non può essere rilasciato il nulla osta per la diffusione dei lavori teatrali e cinematografici; perfezionare il sistema e le modalità della revisione; integrare l'attuale disciplina specialmente per quanto riflette la dovuta protezione morale nei riguardi delle giovani generazioni.

* * *

Alla minuta casistica contenuta nel regio decreto del 1923 e nell'articolo 126 del regolamento di pubblica sicurezza, il presente disegno di legge ha sostituito una disposizione più semplice, in virtù della quale il diniego del nulla osta è circoscritto ai film o lavori teatrali in cui siano riprodotti soggetti o scene contrari al buon costume, o all'ordine pubblico, che offendano la Nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni o che, limitatamente al nulla osta per l'esportazione, siano tali da turbare i rapporti internazionali (articolo 2).

L'ambito del controllo preventivo è stato in tal modo limitato, oltre che alla tutela del buon costume (espressamente prescritta dall'articolo 21 ultimo capoverso della Costituzione) alla salvaguardia di quei beni essenziali che costituiscono il fondamento stesso della compagine sociale, e di quelle istituzioni che assicurano l'equilibrato svolgimento della vita di una comunità.

Particolare cura si è inoltre adibita al fine di rendere più rapido e semplice il procedimento di revisione, assicurando, insieme all'obiettività del giudizio, la piena tutela degli interessi e delle legittime aspettative dei cittadini.

Ciò nella convinzione che non tanto il controllo in sé, quanto il modo in cui esso viene esercitato, debba essere armonizzato con le esigenze di assoluta imparzialità e di garanzia delle libertà individuali che caratterizzano l'ordinamento dello Stato di diritto.

Sotto questo profilo si è innanzitutto provveduto a unificare la revisione cinematografica e teatrale che precedentemente era disciplinata da norme distinte benché di contenuto in gran parte analogo (articolo 1).

La revisione è stata affidata a speciali commissioni di primo e di secondo grado, la cui composizione viene integrata con la partecipazione di tre cittadini estranei alla pubblica Amministrazione, due dei quali almeno siano padri e madri di famiglia (articolo 3).

Quest'ultima disposizione — analoga a quella contenuta nel testo delle modifiche della legge di pubblica sicurezza redatto dalla Commissione del Senato — tende a far sì che alla valutazione dei funzionari, dei magistrati e dei tecnici si aggiunga il sano giudizio dello spettatore medio, e l'apporto della sua sensibilità.

Inoltre, le Commissioni, le quali nell'attuale sistema sono organi meramente consultivi cui è affidata l'emissione di pareri obbligatori ma non vincolanti, sono state praticamente trasformate in collegi deliberanti, le cui pronunce, quando siano divenute definitive, debbono essere senz'altro eseguite dall'Amministrazione entro un breve termine.

È stata prescritta la motivazione dei provvedimenti negativi, e la loro integrale comunicazione agli interessati, al fine di far palese l'*iter* formativo del giudizio, e di rendere più agevole ed efficiente la tutela giurisdizionale dei privati dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa (articolo 113 della Costituzione).

Brevi termini sono stati fissati per l'espletamento della procedura, ed è stato espressa-

mente dichiarato il carattere definitivo, ad ogni effetto, dei deliberati della Commissione di 1° grado non impugnati nei termini, e di quelli della Commissione di 2° grado (articolo 6).

Anche per questa parte, si è tenuto presente il testo della Commissione senatoriale per le modifiche alla legge di pubblica sicurezza.

Per ciò che riguarda la protezione delle giovani generazioni in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva, l'articolo 4 del disegno di legge prevede che le Commissioni di revisione debbano pronunciarsi anche sull'ammissione agli spettacoli teatrali e cinematografici dei minori di 16 anni. In caso di divieto, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico su ogni manifesto dello spettacolo e ad impedire ai minori esclusi l'ingresso nelle sale.

L'articolo 5 stabilisce che i film non ammessi alla proiezione in pubblico o vietati ai minori di anni 16 non possano essere trasmessi per televisione: ciò in considerazione della speciale natura dell'attività televisiva che porta lo spettacolo direttamente nell'ambito delle famiglie, ove manca la possibilità delle cautele applicabili per le sale cinematografiche.

Adeguate sanzioni sono state comminate per l'infrazione alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5, salva per il resto l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice penale nei riguardi delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive (articolo 7).

L'articolo 8 stabilisce infine che, sino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione delle nuove disposizioni, continuino ad aver vigore, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La proiezione in pubblico di film e la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali, sono soggette a nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla osta è rilasciato previa revisione dei film e dei lavori teatrali da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

Non può essere rilasciato il nulla osta per la proiezione e rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene contrari al buon costume e all'ordine pubblico o che offendano la Nazione, il sentimento religioso o le pubbliche istituzioni.

Il nulla osta per l'esportazione all'estero di film nazionali non può essere rilasciato nei casi indicati dal precedente comma o quando si tratti di soggetti e scene che possano turbare i rapporti internazionali.

ART. 3.

Le Commissioni di revisione cinematografica di primo grado sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un insegnante di pedagogia negli Istituti magistrali;

e) da tre cittadini estranei all'Amministrazione, di cui almeno due siano padre o madre di famiglia.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un docente universitario di pedagogia o psicologia;

e) da tre cittadini estranei all'Amministrazione, di cui almeno due siano padre o madre di famiglia.

Le Commissioni di revisione sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascuno componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate la Commissione di revisione teatrale di primo grado e la Commissione di revisione teatrale di secondo grado.

ART. 4.

Le Commissioni di revisione, nel deliberare il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione del lavoro teatrale possano assistere i minori di sedici anni, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di sedici anni, il concessionario e il direttore del locale cinematografico o teatrale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Devono inoltre, provvedere rigorosamente ad impedire che i minori di sedici anni accedano nel locale in cui vengano eseguiti spettacoli dai quali i minori siano esclusi.

È vietato abbinare ai film alla cui proiezione possono assistere i minori di anni sedici, spettacoli di qualsiasi genere o presentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

ART. 5.

I film non muniti di nulla osta per la proiezione in pubblico, o vietati ai minori di sedici anni, non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 6.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione, accompagnata dalla copia del film o del testo del lavoro teatrale, la Commissione di primo grado delibera sul rilascio del nulla osta.

La deliberazione contraria al rilascio del nulla osta dev'essere motivata ed è comunicata a cura dell'Amministrazione all'interessato, il quale entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

Entro dieci giorni dalla pronuncia della Commissione di primo grado favorevole al rilascio del nulla osta, l'Amministrazione può rimettere l'esame del film o del lavoro teatrale alla Commissione di secondo grado, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

La Commissione di secondo grado delibera entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dalla rimessione; la deliberazione deve essere motivata ed è comunicata a cura dell'Amministrazione all'interessato.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado per le quali non vi sia stato ricorso o rimessione nei termini prescritti e quelle della Commissione di secondo grado sono definitive.

L'Amministrazione è tenuta a rilasciare il nulla osta entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la deliberazione favorevole di primo grado o è stata emessa quella di secondo grado.

ART. 7.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 4 e 5 è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dalla presente legge o dall'articolo 668 del Codice penale, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo da 5 a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o di recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione di lavori teatrali.

ART. 8.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1923. n. 3287.